



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

L'ORIGINE DELLE MERCI
2025

11 giugno

Federica Sassone - Ufficio delle Dogane di Vercelli
Federica.sassone@adm.gov.it – Tel 011-0369794



ADM

POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI E ORIGINE, QUALI DIFFERENZE?

POSIZIONE DOGANALE

Si intende la posizione delle merci come merci unionali o non unionali (art. 5, par. 22, CDU), tale posizione è indipendente dall'origine delle merci e non incide su di essa.

La posizione doganale si ottiene dopo l'espletamento delle procedure di immissione in libera pratica e il pagamento dei dazi applicabili

ORIGINE

L'origine è la nazionalità "economica" delle merci in commercio.

ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO DOGANALE



CODICE NC

QUALITA'
classificazione
tariffaria

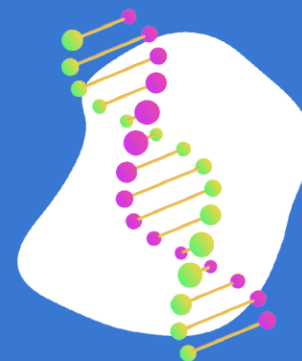


**1 2
3 4**

QUANTITA'
peso/volume/unità



VALORE
in dogana



ORIGINE
delle merci

QUALE È L'ORIGINE DELLE MERCI?

ORIGINE NON PREFERENZIALE

E' l'origine dichiarata in dogana negli scambi con tutti i paesi terzi per l'applicazione di tutte le misure previste dalla tariffa doganale comune (tariffarie e non tariffarie).

Il documento base è il certificato d'origine
RILASCIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO

ORIGINE PREFERENZIALE

E' l'origine dichiarata in dogana solo per determinati Paesi e solo su richiesta, per l'applicazione di misure tariffarie preferenziali (riduzione o esenzione daziaria). I documenti base sono:

EUR 1 – EUR MED – DICHIARAZIONE IN FATTURA
FINO A € 6000 – STATUS DI ESPORTATORE
AUTORIZZATO – ESPORTATORE REGISTRATO (REX)

A COSA SERVE L'ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI?

01

Per applicare la
tariffa doganale
della UE

02

Per applicare le
misure di politica
commerciale (dazi
antidumping e dazi
compensativi,
embarghi
commerciali, misure
di salvaguardia)

03

Per le
statistiche del
commercio
estero

04

Per
l'etichettatura
d'origine o
"made in";

NORMATIVA SULL'ORIGINE NON PREFERENZIALE

- no.1** Codice Doganale dell'Unione - CDU
(articoli 59-63 Reg. UE 952/2013)
- no.2** Regolamento delegato – RD
(articoli 31-36 e allegati 22-01 Reg. UE 2446/2015)
- no.3** Indicazioni generali elaborate in sede unionale dai competenti servizi TAXUD della Commissione Europea
- no.4** Regolamento di esecuzione – RE
(articoli 57-59 Reg. UE 2447/2015)
- no.5** Regolamento delegato – RD
(Reg. UE 2021/1934 che modifica il RD (UE) 2015/2446)



ADM

*Come si determina
l'origine non preferenziale?*

SI POSSONO VERIFICARE DUE SITUAZIONI:

- un solo paese è coinvolto nella fabbricazione del prodotto;
- due o più paesi sono coinvolti nella fabbricazione del prodotto;



COME SI CONSEGUe L'ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI?

01

art. 60, c. 1 CDU: prodotti interamente ottenuti (p.e. prodotti minerari ESTRATTI, vegetali **COLTIVATI** E RACCOLTI, animali vivi, NATI E ALLEVATI, prodotti della caccia e della pesca ivi praticate, cascami ed avanzi RACCOLTI E UTILIZZATI PER IL RECUPERO DI MATERIE PRIME, etc..)

02

art. 60, c. 2 UCC: prodotti che hanno subito un'ultima trasformazione sostanziale (quando nella produzione sono coinvolti due o più paesi o territori, le merci sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione)

QUALI SONO LE REGOLE SPECIFICHE PERCHÉ SI DICA VERIFICATA LA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE?

→ ALLEGATO 22-01 Elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale. SONO INCLUSE IN ESSO SOLO ALCUNE MERCI. LE REGOLE SI DISTINGUONO IN PRIMARIE E RESIDUALI.

→ Per tutti gli ALTRI PRODOTTI ferma restando l'applicazione dell'art. 60 del CDU, è POSSIBILE avvalersi delle LIST RULES elaborate dai servizi della Commissione
https://ec.europa.eu/taxation_customs/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en

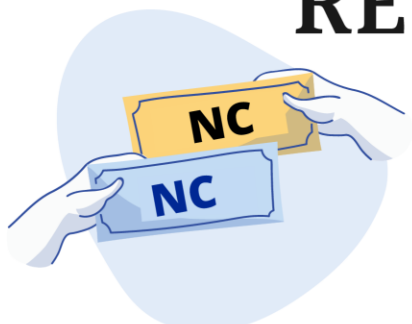




ADM

Quando può dirsi verificata la trasformazione sostanziale per le merci comprese nell'all. 22-01?

REGOLE PRIMARIE



**Cambio di voce
tariffaria**

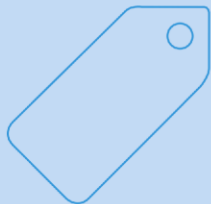


Regola del valore aggiunto; (in forza della quale l'incremento del valore conseguente alle lavorazioni o trasformazioni e all'eventuale incorporazione di parti originarie, DEVE rappresentare almeno una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto)



**Regole specifiche
connesse con le
caratteristiche del
processo produttivo
(es. per i tessuti)**

Nozione di prezzo franco fabbrica



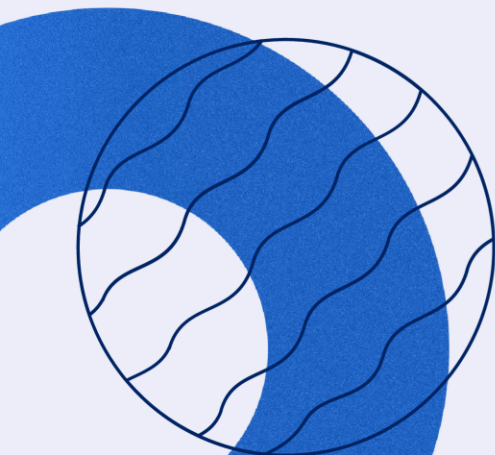
Il prezzo franco fabbrica di un prodotto è il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante e deve includere il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

**Quando può dirsi verificata la
trasformazione sostanziale per le merci
comprese nell'all. 22-01?**

REGOLE RESIDUALI

**Le regole residuali riconducono l'origine non
preferenziale al paese in cui ha origine la
maggior parte dei materiali utilizzati nella
lavorazione, in base al valore o al peso degli
stessi a seconda della tipologia di prodotto**

OPERAZIONI NON ECONOMICAMENTE GIUSTIFICATE E OPERAZIONI MINIME: ARTICOLI 33 E 34 R.D. 2015/2446 E NOVITÀ INTRODOTTE DAL R.D. 2021/1934



→ SE L'INTENTO E' QUELLO DI EVITARE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE TARIFFARIE E NON, PREVISTE DALL'ART. 59 DEL CDU.

L'ANALISI VA FATTA CASO PER CASO E IN BASE "AGLI ELEMENTI DISPONIBILI";

→ SONO ELENCAE LE OPERAZIONI MINIME CHE ESCLUDONO
LAVORAZIONI SOSTANZIALI ECONOMICAMENTE
GIUSTIFICATE



ARTICOLO 33 C. 3 DEL R.D. 2015/2446 COME MODIFICATO DAL R.D. 2021/1934

"Per le merci che NON rientrano nell'all.22-01, se l'ultima trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima lavorazione sostanziale.....nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei cap. da 1 a 29 o da 31 a 40 del SA, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel cap. 30 o da 41 a 97 del SA , la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi

Lavorazioni MINIME
elencate nell'art. 34 del R.D. 2015/2446

Quali sono le operazioni che non consentono mai di conseguire l'origine non preferenziale delle merci?

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).



ADM

Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci. Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione è considerata un'operazione minima, l'origine del prodotto finale è il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.



AGENZIA

ADM

REGOLE A CONFRONTO

VOCE SA	DESCRIZIONE MERCI	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere		
		sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
1	2	3	o	4
Voce 8481	Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche			
Regola preferenziale		Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Regola non preferenziale	<i>non essendo contenuta nell'allegato 22-01 del Reg. Del. occorre riferirsi agli orientamenti della <u>Commissione</u> elaborati su sito web</i>	Cambio di voce doganale	Il 45% del valore aggiunto	

LA VOCE 8481 NON E' RICOMPRESA
NELL'ALL.22-01 del R.D. 2015/2446

E se sul territorio nazionale si svolgessero delle sole operazioni minime per la realizzazione di oggetti di rubinetteria (VD. 8481), come potremmo determinarne l'origine non preferenziale?

Facendo ricorso al comma aggiunto all'art. 34 del R.D. 2015/2446 dal R.D. 2021/1934, che impone, per le merci che non rientrano nell'all.22-01 e che sono classificate nei cap da 41 a 97, l'individuazione del paese di cui è originaria la maggior parte dei materiali in base al valore degli stessi



AGENZIA

ADM

REGOLE A CONFRONTO

LA VOCE 4203 E' RICOMPRESA
NELL'ALL.22-01 del R.D. 2015/2446

VOCE SA	DESCRIZIONE MERCI	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
1	2	3	o	4
Voce 4203				
Regola preferenziale	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302		
Regola non preferenziale	Articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	Confezione completa <i>Nell'elenco, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.</i>		

E se sul territorio nazionale si svolgessero delle sole operazioni minime per la realizzazione di oggetti di cui alla VD. 4203, come potremmo determinarne l'origine non preferenziale?

Facendo ricorso al comma aggiunto all'art. 34 del R.D. 2015/2446 dal R.D. 2021/1934, che impone, per le merci che rientrano nell'all. 22-01 l'applicazione delle regole residue di capitolo. Nel caso di specie, quindi:

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali



ADM

NORMA INTERNAZIONALE

LA TUTELA DEL MADE IN : ACCORDO DI MADRID

La corretta apposizione del Made in è regolamentata dall'Accordo di Madrid del 1891, esecutivo in Italia con L. 676/1967 e a cui è stata data attuazione con D.P.R. 656/1968 che VIETA le false e ingannevoli indicazioni di provenienza (origine).



ADM

LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

LEGGE FINANZIARIA 2004

**(L. 350/2003) – ART. 4 COMMI DA
49 A 49 QUATER**

- FALSA E FALLACE INDICAZIONE DI ORIGINE;
- FALLACE INDICAZIONE DI ORIGINE ATTRAVERSO L'USO DEL MARCHIO;



FALLACE INDICAZIONE...QUANDO INTEGRA GLI ESTREMI DI UNA FATTISPECIE PENALE?

Cass. Sez. III, sent. 9 marzo 2020, n. 9357

La Suprema Corte ha statuito che la “fallace indicazione” dovrà essere ritenuta idonea ad integrare gli estremi della fattispecie di reato, ove l’induzione in errore del consumatore, che crederà la merce di origine italiana, abbia luogo “attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso con modalità decettive di segni e figure”..



AGENZIA

ADM

MADE IN ITALY E FULL MADE IN ITALY

Full Made in Italy: art. 16, c. da 1 a 4
D.Lgs.135/2009

DISEGNO, PROGETTAZIONE,
LAVORAZIONE,
CONFEZIONAMENTO compiuti
esclusivamente in Italia

Previsione sanzionatoria: art. 517
Codice penale. Pene aumentate di
un terzo.



Etichettatura dei prodotti e «Made in Italy» legge 55/2010

E' istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori TESSILE, della PELLETERIA e CALZATURIERO.



**"La libertà è condizione ineliminabile
della legalità. Dove non vi è libertà non
può esservi legalità."**

Pietro Calamandrei

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

